

PROMEMORIA SCADENZE

IMPORTANTI NOVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L' Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, ha introdotto importanti modifiche in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro in Italia.

ATTENZIONE: Il periodo transitorio per diversi obblighi formativi scade il **19.05.2026!**

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALL'ACCORDO:

MODIFICHE	COSA BISOGNA FARE E ENTRO QUANDO?
Datori di lavoro: È stato introdotto un nuovo corso obbligatorio di formazione della durata di 16 ore. <i>Aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.</i> Per i datori di lavoro di imprese affidatarie che operano in cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo specifico "Cantieri" con una durata minima di 6 ore.	Entro il 24.05.2027, tutti i datori di lavoro che in passato non hanno partecipato a un apposito corso dovranno frequentare un corso per datori di lavoro della durata di 16 o 22 ore. I datori di lavoro che hanno già frequentato un corso per dirigenti secondo il vecchio ASR sono esonerati dall'obbligo di partecipazione al corso generale per datori di lavoro.
Per datori di lavoro che svolgono il ruolo di DLSPP è stata introdotta una nuova formazione della durata di 8 ore (modulo comune). <i>Aggiornamento di 8 ore ogni 5 anni.</i>	La formazione per i datori di lavoro che svolgono il ruolo di DLSPP deve essere effettuata successivamente al corso base per datori di lavoro. I datori di lavoro DLSPP appartenenti ai settori ATECO A01, A02, A03, F e C sono tenuti a frequentare un modulo integrativo mirato ai rischi specifici del proprio settore.
Dirigenti: La durata della formazione base è stata ridotta da 16 a 12 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per dirigenti di imprese affidatarie operanti in cantieri temporanei o mobili. <i>Aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.</i>	
Preposti: La durata della formazione base è stata aumentata da 8 a 12 ore. <i>L'obbligo di aggiornamento è stato ridotto a ogni 2 anni (6 ore).</i>	Entro il 19.05.2026, i preposti devono frequentare un aggiornamento di 6 ore, se la formazione di base o l'ultimo aggiornamento è stato effettuato prima del 24.05.2023.
La formazione base per l'accesso agli spazi confinati è stata aumentata a 12 ore. <i>Aggiornamento ogni 5 anni, 4 ore.</i>	Entro il 19.05.2026, tutti i lavoratori interessati devono frequentare la relativa formazione.
Per gli operatori di gru a ponte/ gru a cavalletto, caricatori per la movimentazione di materiali e macchine per la raccolta/ raccolta frutta sono stati definiti corsi specifici. <i>Aggiornamento ogni 5 anni, 4 ore.</i>	Le relative formazioni devono essere completate entro il 19.05.2026.

IMPORTANTE INTEGRAZIONE – FORMAZIONE DEI LAVORATORI

In linea generale, resta valido che la formazione di base per i lavoratori debba **essere effettuata prima dell'inizio dell'attività lavorativa** (la precedente regola dei 60 giorni non è più applicabile).

DEROGA PER IL SETTORE TURISTICO E DELLA RISTORAZIONE

Ai sensi della Legge n. 198/2025, è prevista una deroga per i seguenti settori:

- **RISTORAZIONE (SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE)**
- **IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE**

In questi casi, la formazione può essere completata **entro 30 giorni** dall'inizio del rapporto di lavoro.

Resta comunque obbligatorio fornire una prima informazione/addestramento al momento dell'assunzione e di completare l'intero percorso formativo entro i 30 giorni, con adeguata documentazione

ULTERIORI DETTAGLI SULLE NOVITÀ:

- Sono state ridefinite le modalità di erogazione della formazione in modalità e-learning.
- La formazione base e gli aggiornamenti per i preposti devono essere svolti esclusivamente in presenza.
- Gli aggiornamenti relativi alla formazione per l'uso di attrezzature non possono più essere svolti in e-learning, in quanto prevedono una parte pratica obbligatoria.
- Tutti i corsi legati **allo svolgimento di una specifica funzione** (ad es. preposti, dirigenti, DLSP, operatori di macchine ecc.) che non siano stati aggiornati per un periodo superiore a 10 anni perdono la loro validità e devono essere ripetuti integralmente.

Per ulteriori informazioni, consulenze o per organizzare corsi di formazione – presso la vostra sede o nel nostro centro di formazione a Sigmundskron/Bolzano – restiamo a vostra completa disposizione.

Ci potete contattare via e-mail all'indirizzo:

info@safetyrol.it

oppure telefonicamente al numero:

+39 371 538 2195

Cordiali saluti,
Il team di Safetyrol

 SAFETYROL

DIE WERKSTATT FÜR
ARBEITSSICHERHEIT

IL LABORATORIO PER LA
SICUREZZA SUL LAVORO